



Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia (OITEAc)

Modifica del...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 28 novembre 2014¹ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia è modificata come segue:

*Sostituzione di un'espressione
Concerne soltanto il testo tedesco.*

Art. 1 cpv. 2 lett. b

² Salvo diversa disposizione della presente ordinanza, si applicano:

- b. l'ordinanza del 18 novembre 2015² concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Irlanda del Nord, Islanda e Norvegia.

Art. 2 lett. e ed f

Nella presente ordinanza si intende per:

- e. *territorio d'importazione*: il territorio nazionale svizzero, comprese le enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sempuoir), nonché le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein e Büsingen);
- f. *Paesi terzi*: tutti gli Stati, fatta eccezione per gli Stati membri dell'Unione Europea (UE), l'Irlanda del Nord, l'Islanda e la Norvegia.

¹ RS 916.443.14

² RS 916.43.11

Art. 3

Abrogato

Art. 4 Importazione di animali da compagnia provenienti da Paesi terzi attraverso gli aeroporti nazionali

L'importazione per via aerea di animali da compagnia provenienti da Paesi terzi, senza un controllo veterinario di confine completo in uno Stato membro dell'UE, in Irlanda del Nord, in Islanda o in Norvegia (per via aerea diretta), deve avvenire attraverso uno dei tre aeroporti di Zurigo, Ginevra o Basilea (aeroporti nazionali).

Art. 5 Riserva delle misure atte a evitare la propagazione di un'epizoozia

Sono fatte salve le misure adottate dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) allo scopo di evitare la propagazione di un'epizoozia, conformemente all'articolo 24 capoverso 3 lettera a LFE.

Art. 6 cpv. 1 lett. a

¹ Al fine di disciplinare l'importazione di cani, gatti e furetti, gli Stati e i territori sono stati suddivisi in:

- a. Stati membri dell'UE e altri Stati o territori europei che utilizzano un passaporto per animali da compagnia riconosciuto dall'UE;

Art. 6a Numero massimo per l'importazione da Paesi terzi

¹ Nell'importazione di cani, gatti e furetti da Paesi terzi possono essere portati con sé al massimo cinque animali secondo le disposizioni della presente ordinanza. Se il numero di animali portati con sé è superiore a tale limite, per tutti gli animali si applica l'ordinanza del 18 novembre 2015³ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali con Paesi terzi.

² L'USAV autorizza, su richiesta, l'importazione di oltre cinque cani, gatti o furetti se:

- a. l'importazione è temporanea;
- b. il detentore o una persona autorizzata porta con sé gli animali per farli partecipare a concorsi, esposizioni o manifestazioni sportive oppure per allenarli in vista di simili eventi; e
- c. il detentore o la persona autorizzata dimostra che gli animali:
 1. sono stati iscritti per tali scopi o sono stati registrati presso un'associazione che organizza simili eventi, e
 2. hanno raggiunto almeno sei mesi di vita; è fatto salvo il requisito di un'età superiore per determinati animali per ragioni di polizia sanitaria.

³ RS 916.443.10

³ L'USAV può, mediante l'autorizzazione, limitare il numero di cani, gatti o furetti che possono essere importati e stabilire la durata massima del soggiorno.

⁴ L'autorizzazione va portata con sé al momento dell'entrata nel territorio d'importazione e presentata spontaneamente agli organi di controllo.

Art. 7 Numero massimo per l'importazione da Stati membri dell'UE, Irlanda del Nord, Islanda e Norvegia

¹ Per l'importazione di cani, gatti e furetti dagli Stati membri UE, dall'Irlanda del Nord, dall'Islanda e dalla Norvegia, il numero massimo fissato nell'articolo 6a capoversi 1 e 2 e i rispettivi requisiti per le deroghe si applicano per analogia. Se il numero di animali portati con sé è superiore a tale limite, per tutti gli animali si applica l'ordinanza del 18 novembre 2015⁴ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Irlanda del Nord, Islanda e Norvegia.

² Non è richiesta nessuna autorizzazione.

Art. 10 cpv. 5

⁵ In caso d'importazione da un Paese terzo attraverso gli Stati membri dell'UE, l'Irlanda del Nord, l'Islanda o la Norvegia, al posto di un passaporto per animali da compagnia può essere utilizzato il certificato veterinario munito del visto di controllo apposto da uno di tali Stati o territori. Questo è valido per una durata di quattro mesi dalla data di rilascio o fino alla data di scadenza della vaccinazione antirabbica valida, a seconda di quale data sia precedente.

Art. 12, rubrica e cpv. 4

Animali provenienti dall'UE e da altri Stati o territori europei con un passaporto per animali da compagnia riconosciuto dall'UE

⁴ *Concerne soltanto il testo tedesco e francese.*

Art. 14 cpv. 3, frase introduttiva e lett. a e cpv. 3^{bis}

³ Se vengono importati da uno Stato o territorio di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera c animali che provengono dal territorio d'importazione o da uno Stato o territorio di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera a, non è richiesto il certificato veterinario per gli animali:

- a. che sono stati sottoposti alla vaccinazione antirabbica e alla titolazione nel territorio d'importazione o in uno Stato o territorio di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera a; e

^{3bis} Se vengono importati da uno Stato o territorio di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera c animali precedentemente importati conformemente alle disposizioni di legge

nel territorio d'importazione o in uno Stato o territorio di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera a, non è richiesto il certificato veterinario per gli animali la cui vaccinazione e titolazione sono in corso di validità e sono iscritte nel passaporto per animali da compagnia o sono specificatamente attestate.

Art. 15 cpv. 2 e 4, frase introduttiva

² Il termine di tre mesi non si applica in caso di reimportazione di un animale il cui passaporto per animali da compagnia attesti che la titolazione è stata effettuata con risultato positivo prima che il suddetto animale abbia lasciato il territorio d'importazione o il territorio di uno Stato membro dell'UE, dell'Irlanda del Nord, dell'Islanda o della Norvegia.

⁴ Se vengono importati da uno Stato o territorio di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera c animali che provengono da uno Stato o territorio di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera a o b, non è necessaria una titolazione se:

Art. 34 Persone alle quali viene rilasciato un passaporto per animali da compagnia

¹ Il passaporto svizzero per animali da compagnia viene rilasciato per cani, gatti e furetti il cui detentore è domiciliato in Svizzera.

² Su richiesta del detentore viene rilasciato anche per cani, gatti e furetti il cui detentore è domiciliato all'estero se:

- a. soggiorna in Svizzera con il proprio animale più volte l'anno; oppure
- b. un soggiorno unico in Svizzera dura più di quattro mesi.

³ Al momento della richiesta i detentori domiciliati all'estero devono dimostrare che sono state rispettate le condizioni d'importazione nel territorio d'importazione. Per gli animali che non soddisfano le condizioni d'importazione il veterinario cantonale decide se rilasciare un passaporto svizzero per animali da compagnia.

Art. 34a Rilascio di un passaporto per animali da compagnia e registrazione dei dati

¹ Il passaporto per animali da compagnia può essere rilasciato unicamente da veterinari dotati di autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e con studio medico in Svizzera e da veterinari impiegati presso un altro veterinario dotato di autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e con studio medico in Svizzera. Essi soltanto possono annotare nel passaporto per animali da compagnia i dati sull'animale e sul suo detentore.

² Al momento del rilascio di un passaporto per animali da compagnia, il veterinario vi deve registrare i seguenti dati:

- a. per gli animali il cui detentore è domiciliato in Svizzera: la data dell'impianto, nonché il numero e la localizzazione del microchip impiantato nell'animale da compagnia;
- b. il nominativo e le informazioni di contatto del detentore;

c. il numero del passaporto per animali da compagnia consegnato.

³ Per i cani, i veterinari devono registrare nella banca dati centrale i numeri dei passaporti per animali da compagnia rilasciati secondo l'articolo 30 capoverso 2 LFE, tranne per i cani che soggiornano in Svizzera per un massimo di tre mesi.

⁴ I dati sono conservati per tre anni.

⁵ Essi sono comunicati, su richiesta, all'USAV e alle autorità d'esecuzione cantionali.

II

¹ Gli allegati 1 e 5 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

² L'allegato 4 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il... .

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato I
(art. 2)

Elenco degli animali da compagnia

Si applica l'allegato I del regolamento (UE) n. 2016/429⁵, che prevede i seguenti animali da compagnia:

1. cani;
2. gatti;
3. furetti;
4. conigli domestici;
5. roditori;
6. uccelli, ad eccezione di galline, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici, e uccelli corridori (*ratiti*);
7. rettili;
8. anfibi;
9. animali acquatici tenuti per scopi ornamentali;
10. animali invertebrati, ad eccezione di api, molluschi appartenenti al Phylum *Mollusca* e crostacei appartenenti al Subphylum *Crustacea*.

⁵ Regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale, GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

Allegato 4

(art. 8 cpv. 1, 9 cpv. 1, 10 cpv. 1, 11 cpv. 1, 12 cpv. 3, 13 cpv. 4, 15 cpv. 4)

N. 4.2.3

Disposizioni speciali per cani, gatti e furetti

4. Vaccinazione antirabbica

4.2 Requisiti per il vaccino, se viene somministrato:

4.2.3 in un Paese terzo: il rispetto dei requisiti di cui ai capitoli 1.1.8 e 3.1.18 del *Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres*⁶ dell'Organizzazione mondiale per la salute animale.

⁶ Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres, versione 2022; www.oie.int > Français > Ce que nous faisons > Normes > Codes et Manuels > Manuel terrestre > Accès.

Allegato 5
(art. 16 cpv. 1)

Misure prima dell'importazione di uccelli per quanto riguarda il certificato veterinario

Si applicano i requisiti del regolamento delegato (UE) 2021/1933⁷ e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938⁸.

⁷ Regolamento delegato (UE) 2021/1933 della Commissione, del 14 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo, GU L 396 del 10.11.2021, pag. 4.

⁸ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938 della Commissione, del 9 novembre 2021, che stabilisce il modello di documento di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo e che abroga la decisione 2007/25/CE, GU L 396 del 10.11.2021, pag. 47.